ISTITUZIONE DI UNA QUARTA E UNA QUINTA SEZIONE SPECIALE PER I GIUDIZI SU RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA ED ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CORTE DEI CONTI

Art. 29

Inquadramento nei ruoli ordinari degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496

I ruoli aggiunti, di cui alle tabelle I e II dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono soppressi ed il relativo personale, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera, e' inquadrato in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale della Corte dei conti, intercalandosi con gli impiegati ivi iscritti secondo l'anzianita' di qualifica.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Estremi	Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-quarta-e-una-quinta-sezione-speciale-per-i-giudizi/art-29-inquadramento-nei-ruoli-ordinari-degli-impiegati-dei-ruoli-aggiunti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it